


**COMUNE DI
MASSAROSA**
PROVINCIA DI LUCCA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE



**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
GRATUITO DI BICICLETTE COMUNALI**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio di biciclette.
2. Il noleggio della bicicletta da parte dell'Utente presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata del presente regolamento.
3. Per ottenere il noleggio di una bicicletta, l'utente deve presentare un valido documento di identità. Il documento sarà trattenuto presso il Comando Polizia Municipale per tutta la durata del noleggio .
4. I minori di 18 anni sono ammessi al servizio di noleggio solo se accompagnati da un genitore che ne assume la responsabilità.
5. L'uso della bicicletta presuppone l'idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l'utilizzatore, nel prendere possesso della bicicletta pubblica, riconosce di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
6. Il noleggio è da intendersi "giornaliero"; pertanto la bicicletta deve rientrare entro l'ora di chiusura del Comando Polizia Municipale e comunque non oltre le ore 19,00.
7. La bicicletta deve essere utilizzata esclusivamente all'interno del Comune di Massarosa, salvo deroghe espressamente autorizzate; è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo.
8. L'Utente ha l'obbligo di non cedere ad altri la guida, l'uso o la custodia della bicicletta noleggiata ed è, in ogni momento, responsabile della stessa.
9. L'Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che ai relativi accessori (bauetto, cestino, seggiolino, cavalletto, ecc.); dovrà inoltre utilizzare la chiusura in dotazione ogni qual volta la bicicletta venga lasciata incustodita e bloccare la bicicletta alle rastrelliere o comunque ad elementi ancorati saldamente al suolo.
10. L'utente ha l'obbligo di segnalare ogni danno subito dalla bicicletta in occasione del suo utilizzo; Il Comune richiederà all'Utente il pagamento dei danni causati o subiti alla bicicletta.
11. L'Utente e il personale dell'Ente addetto al servizio, al momento della consegna e della riconsegna della bicicletta, verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta l'utente la

riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata.

12. In caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta tutti gli oneri dovuti per il rifacimento saranno a carico dell'Utente.
13. Il Comune potrà effettuare controlli sugli utenti durante l'uso delle biciclette, e richiederne la restituzione immediata se si ravvisassero condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
14. E' vietato l'utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali;
15. La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Comando Polizia Municipale nel rispetto dell'orario di cui al punto 6. Non è considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta al di fuori del punto di noleggio e oltre l'orario di cui sopra.
16. Se l'Amministrazione rinvenisse una bicicletta ritenuta abbandonata, o comunque non riconsegnata oltre il termine convenuto al momento del noleggio, può prelevarla anche se chiusa a catena.
17. La mancata restituzione della bicicletta nei termini previsti, senza preventiva comunicazione e, comunque non motivata da situazioni eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto denunciata all'Autorità Giudiziaria.
18. Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione e/o all'uso della bicicletta è imputabile al solo conducente. L'utente solleva incondizionatamente il Comune da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale subito da terzi (persone, cose o animali) durante e/o in occasione dell'utilizzo della bicicletta pubblica.
19. La bicicletta che perdesse efficienza durante il periodo di utilizzo dovrà essere tempestivamente riconsegnata ed il fatto comunicato al Comando polizia Municipale.
20. Durante l'uso della bicicletta l'Utente non gode di nessuna forma assicurativa. L'Utente è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada osservando i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto dei diritti altrui. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo. L'utente si impegna a sollevare il Comune per qualsivoglia violazione amministrativa eventualmente rilevata durante e a causa dell'utilizzo della bicicletta pubblica per infrazioni al codice della strada o ad altre disposizioni di legge o regolamento.
21. In caso di mancata consegna, furto o accertamento di un danno irreparabile la bicicletta verrà indennizzata dall'utilizzatore con una somma fissata e pattuita fin d'ora in Euro 300,00 (trecento/00).
22. In caso di danno non irreparabile l'utilizzatore della bicicletta dovrà indennizzare il Comune con una somma proporzionata al danno riscontrato.
23. In caso di furto della bicicletta, l'Utente dovrà :
 - segnalare tempestivamente l'accaduto al Comando Polizia Municipale.
 - provvedere alla denuncia di furto;
24. L'Ente richiederà all'utente il pagamento del danno subito a seguito del furto; in caso di ritrovamento il Comune provvederà alla restituzione.

25. Il Comando Polizia Municipale potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a proprio insindacabile giudizio.
26. L'utilizzatore è consapevole che per qualunque controversia che dovesse sorgere per l'utilizzo del servizio sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.
27. La sottoscrizione del presente regolamento di noleggio, valevole come contratto, presuppone la conoscenza e l'accettazione incondizionata dello stesso. In ogni caso l'utilizzatore è consapevole che il Comune non risponde dei danni o pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta pubblica per effetto o in conseguenza di tale utilizzo.

Data

Firma per accettazione

Il sottoscrittore del presente regolamento è consapevole che per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dalle norme di cui sopra si applicano le norme del codice civile (art. 1803 e segg. e art. 2051).

Ai sensi dell'art. 1341 codice civile, il sottoscritto approva specificatamente per iscritto le sopra estese clausole (4-5-7-8-11-13-14-17-18-20-21-27) riportate nel presente documento.

Data

Firma per accettazione
